



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2013**

STUDIO LEGALE THEMIS

Notifica per pubblici proclami.

Notifica per pubblici proclami ex ordinanza n. 10307 del 12/12/12 nel giudizio R.G. 7520/12. Tele Capri Spa, con sede a Capri (NA) Via Li Campi 19, in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Domenico Siciliano e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma Via A. Gramsci n. 14, ha promosso ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, e nei confronti di Sette Gold Srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Roma Via Tiburtina 912, di Winn V. & O. Communication Srl, in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Pescara Corso Vittorio Emanuele 10 e Tivuitalia Spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Brescia Via G. Di Vittorio 17, per annullamento previa sospensiva della nota DGSCER del 18/5/12 con cui il Ministero ha comunicato che “nella graduatoria dei soggetti abilitati alla trasmissione televisiva in tecnica digitale nella Regione Puglia ai fini dell’assegnazione del diritto d’uso temporaneo della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della stessa regione, codesta società non si è classificata in posizione utile ai fini dell’assegnazione della frequenza in tecnica digitale. Si invita, pertanto, a voler spegnere tutti gli impianti eserciti in tecnica analogica o digitale, così come indicato nel Master Plan inviato per e-mail da questa Amministrazione, tenuto conto che l’eventuale esercizio sarà considerato abusivo nonché interferente”; della graduatoria definitiva per l’assegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito del Ministero; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale anche esecutivo, incluse ove occorra le assegnazioni dei diritti d’uso di frequenze per la Puglia alle emittenti utilmente collocate e la determina 13/3/2012 del Direttore della DGSCER in G.U.R.I. n. 31 del 14/3/12 - 5ª serie speciale, nonché per l’annullamento e ordine di esibizione del silenzio serbato sull’istanza di accesso del 10-11/7/12 per la visione e estrazione di copia di atti e documenti formati e/o detenuti dal Ministero inerenti l’assegnazione delle frequenze televisive in Puglia alle emittenti indicate. L’oggetto del giudizio è l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre in Puglia ai soggetti abilitati alle trasmissioni nella stessa Regione ai sensi del D.L. 34/11 convertito dalla L. 75/11. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi: (1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 3, della determina 13/3/12 del Direttore della DGSCER pubblicata in g.u.r.i. n. 31 del 14/3/12 5ª serie. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessità e manifesta ingiustizia. (2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10-bis L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine e manifesta ingiustizia. (3) In subordine, qualora la determina 13/3/12 sia ritenuta legittimante il contenuto dell’atto impugnato: violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost., nonché degli artt. 1 e 3 L.

241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, illogicità e irrazionalità manifeste, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, violazione del principio del giusto procedimento, violazione del principio di proporzionalità. (4) In via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 177/05, del d.l. 34/11, degli artt. 1, 3, 7 e 8 L. 241/90. Eccesso di potere per errore nei presupposti, sviamento da fine, manifesta ingiustizia, difetto d'istruttoria, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento. Oggetto del ricorso è altresì istanza di esibizione ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.a. in relazione al silenzio rigetto serbato dal Ministero in relazione all'istanza di accesso di Tele Capri del 10-11 luglio 2012 agli atti e ai documenti formati e/o detenuti nell'istruttoria svolta dal Ministero per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito del procedimento per l'assegnazione dei diritti d'uso di risorse frequenziali agli operatori locali ai fini della definitiva digitalizzazione delle reti televisive nella Regione Puglia con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli atti ed a i documenti relativi all'istruttoria effettuata ai fini dell'individuazione e della valorizzazione delle coperture, della storicità, della tipologia di accordo tra i partecipanti (intesa/consorzio) nel caso di compagnie composta, e del possesso dei requisiti di partecipazione, inclusa la legittima operatività alla data del 19 dicembre 2008 come da delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di ciascuna emittente. Il Ministero non ha dato riscontro all'istanza in questione. Con ordinanza 10307/12 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami. Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 17/5/12 e vale a dire: TN7 Telenorba di Telenorba; TN8 Telenorba di Telenorba; Tele Bari di Telebari; Telerama di Telerama; Telefoggia di Telefoggia; Canale 2 Tv di Associazione Canale 2; teletrullo di Teletrullo; Delta Tv di Delta Tv; telemax di Gruppo Air; Antennasud di Antennasud Edivision; Biustar Tv di Blustar Tv; Teleradio Città Bianca di T.R.C.B.; Teleonda di Teleonda Gallipoli; Teleblu di Tele C; TG Norba 24 di Telenorba; Telepuglia Italia di Videopuglia; Teleradio Padre Pio di Fondazione Voce di Padre Pio; Teleradio Agricoltura Informazione di Codivabri; Teleradioerre di Teleradioerre; Telesud di R.T.T.M.; Studio 100 TV di Jet; Canale 7 di Canale 7; Amica 9 TV di Mediacom; Teledauna di Teledauna; Telerama 1 di Comunicazione & Servizi; Canale Italia 84 di Canale Italia 2; Canale Italia 83 di Canale Italia; Tele A Di Abbaneo Alfredo di Tele A Di Abbaneo Alfredo; Napoli CH 21 di Napoli CH 21; Tele A+ di Multi Services Enterprise; Tv Capital di Incremento Finanziario; Radio Norba Television di Radionorba; Puglia tv di Puglia TV; Tele Punto Cinque di Tele Punto Cinque; Telepuglia di Videopuglia; TRC di Radio Colle Trc; telelocorotondo di telelocorotondo; tele basilicata matera di T.B.M. - Tele Basilicata Matera; super 7 di Super 7; Video Italia Puglia di Radio Italia Puglia; TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno di 75100 Multimedia; Teleradio Buon Consiglio di Associazione Missione Dell'immacolata; Telemajg di Associazione Progetto Spazio 2000; Tele Cattolica di Associazione Telecattolica; Teleregione Color di Teleregione; Telesveva di SO.G.E.P.; Ca8 Canaleotto di Tv Italia; RTM di Erretiemme; Tele Dehon di Tele Dehon; Teleradio San Severo di Teleradiosansevero; teleAcli Sammarco di Tele Acli Sammarco ch40; 7 Gold di Sette Gold; Antennal O di Winn V. & O. Communication.

Avv. Domenico Siciliano

---

Rettifiche

---